

XIX legislatura

A.S. 1207:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Agosto 2024

n. 176



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1207: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL176, agosto 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE	1
Articoli 1 e 2 (<i>Obiettivi generali e disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici</i>)	1
Articoli 3 e 4 (<i>Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio di permessi all'estrazione o a progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche</i>).....	1
Articolo 5 (<i>Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche</i>)	4
Articolo 6 (<i>Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche</i>).....	5
Capo II DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE.....	10
Articolo 7 (<i>Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche</i>).....	10
Articolo 8 (<i>Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerali</i>).....	11
Articolo 9 (<i>Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi</i>).....	12
Articolo 9-bis (<i>Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati</i>).....	14
Articolo 10 (<i>Programma nazionale di esplorazione</i>)	14
Articolo 11 (<i>Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche</i>)	18
Articolo 12 (<i>Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici</i>).....	19
Capo III Promozione degli investimenti	20
Articolo 13 (<i>Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy</i>).....	20
Articolo 14 (<i>Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche</i>)	22
Articolo 14-bis (<i>Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime</i>)	22
Articolo 15 (<i>Misure di coordinamento</i>).....	24
Articolo 16 (<i>Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136</i>).....	24

CAPO I

PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE

Articoli 1 e 2

(Obiettivi generali e disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)

L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo generale del decreto in esame, ovvero quello di definire, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche.

L'articolo 2 prevede che, quando è presentata alla Commissione UE una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) si pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro 60 giorni. Nel caso di progetti sulla terraferma la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione. Dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione UE i progetti assumono la qualità di "progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

La RT afferma, con riferimento all'articolo 1 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, che le disposizioni, nel definire gli ambiti di intervento e i criteri che devono orientare l'azione amministrativa, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 3, la RT spiega che la qualificazione degli interventi come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti non comporta alcun accesso a forme di finanziamento particolari o a fondi e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare.

Articoli 3 e 4

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio di permessi all'estrazione o a progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche)

Gli articoli 3 e 4 istituiscono i punti unici nazionali di contatto e disciplinano i termini e le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione e dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche.

In particolare, i punti unici nazionali di contatto, cui il proponente presenta l'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo, sono istituiti presso le competenti direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si stabiliscono, inoltre, i termini di durata dei relativi procedimenti, fissandoli a 18 mesi per l'estrazione e 10 per il riciclaggio. Si riducono rispettivamente a 16 mesi e a 8 mesi, i termini per il rilascio dei titoli abilitativi riferiti a progetti strategici per i quali sono pendenti i

procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e si prevede la proroga (non superiore a tre mesi) dei termini massimi individuati in caso di circostanze eccezionali. Si prevede, inoltre, che le opere necessarie, entro il perimetro della concessione, per il deposito, il trasporto e il trattamento dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili e urgenti e che la concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio.

Infine, si prevede la possibilità che il Ministero dell'ambiente conferisca, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori, incarichi dirigenziali di livello generale ai cui oneri si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, sono stati inseriti all'articolo 4 i commi *7-bis* e *7-ter* che autorizzano, per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente provvedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle predette procedure concorsuali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione della presente disposizione sono autorizzate la spesa di:

- 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale
- 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto
- 72.100 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali
- 42.600 euro per l'anno 2024 per le maggiori spese di funzionamento.

Ai relativi oneri, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT afferma che la disposizione, in linea con uno degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1252, individua presso le Direzioni generali competenti i relativi punti di contatto che hanno l'obiettivo di facilitare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative alle materie prime critiche strategiche e di agevolare il rapporto con il promotore del progetto. Le Direzioni generali competenti del MASE svolgono già i predetti compiti. Pertanto, dall'attuazione degli articoli in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, dopo aver riassunto le norme in materia di termini per il rilascio dei permessi, la RT chiarisce che si tratta di disposizioni di carattere procedimentale, essendo volte a definire termini amministrativi con l'obiettivo di accelerare, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, i vari procedimenti previsti per il rilascio dei

diversi titoli abilitativi. Le disposizioni quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ancora, ribadisce che la dichiarazione di pubblica utilità e del carattere di indifferibilità e urgenza, prevista dall'articolo 3, comma 7, non determina alcun accesso a finanziamenti o fondi, per cui la disposizione ha carattere ordinamentale.

Infine, con riferimento alla possibilità del Ministero dell'ambiente di conferire al massimo due incarichi dirigenziali di livello generale in deroga al limite percentuali di cui all'articolo 19, comma 4, del TUPI, la RT chiarisce che l'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati¹, ha fatto presente che la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari ai sensi dell'articolo 4, comma 7-bis, è stata determinata considerando il costo complessivo *pro capite* del personale riconducibile all'area dei funzionari, comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo contrattuale 2022-2024, stimato in misura pari al 5,78 per cento, considerando altresì, per l'anno in corso, un impiego limitato all'ultimo quadrimestre dell'anno, alla luce della possibilità di avvalersi, nelle more delle procedure concorsuali, anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Con riferimento ai costi di gestione per l'organizzazione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, di cui al medesimo articolo 4, comma 7-bis, ha segnalato che gli stessi sono stati quantificati sulla base di quelli sostenuti per analoghe procedure svolte da Formez PA.

Inoltre, ha fatto presente che l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento di cui al citato articolo 4, comma 7-bis, pari a 42.600 euro per l'anno 2024, è stata quantificata ipotizzando una spesa per ogni postazione non superiore a 1.400 euro per materiale informatico e a 730 euro per arredi.

Infine, ha rilevato che gli oneri connessi alle assunzioni presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui all'articolo 4, comma 7-bis, primo periodo, (nonché all'articolo 6, comma 7, secondo periodo), risultano puntualmente quantificati ed è pertanto possibile fare riferimento, nell'ambito delle predette disposizioni, all'assunzione di un preciso numero di unità di personale.

¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito all'assunzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di venti unità di personale di cui ai commi 7-bis e 7-ter, tenuto conto dei chiarimenti e delle quantificazioni fornite dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare².

Sulle restanti norme, atteso il carattere procedimentale delle norme, preso atto che le Direzioni generali competenti del MASE svolgono già i predetti compiti e tenuto conto che alla possibile assunzione di due dirigenti generali si farà fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche)

Il comma 1 individua l'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto unico di contatto, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro 10 giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 2 prevede che l'autorizzazione unica sia rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro un termine che non supera i 10 mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2023 che stabilisce che la predetta autorizzazione unica tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione.

² Il Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, indica in relazione al profilo di inquadramento della III Area del C.C.N.L. una retribuzione media annua 37.487 euro annui, di cui 27.652 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale e 9.834 euro riferibili alle componenti del trattamento accessorio. Al dato va aggiunta l'IRAP nella misura dell'8,5%. Tali valori andrebbero aggiornati conteggiando il 3,78% relativo agli incrementi contrattuali 2019-2021 e il 5,78% relativo agli incrementi contrattuali accordati per il triennio 2022-2024, a cui vanno aggiunti 30.800 euro annui per i buoni pasto dal 2025. Il dato rinvenibile sul sito del MITE, aggiornato al 2022, con riferimento al personale della III Area in posizione economica F1, indica una retribuzione annua lorda complessiva di 45.588 euro, da integrare con l'incremento del 5,78% previsto per la contrattazione 2022-2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Conto Annuale del personale, tavole sul sito *internet* del Dipartimento; Ministero dell'ambiente e della transizione energetica, "Amministrazione trasparente", sez. personale, dati spesa annua personale t.i. al 2022, sul sito *internet* del Ministero.

Il comma 3, per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, riduce a 8 mesi il termine di cui al comma 2.

Il comma 4 dispone che il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di 3 mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

Il comma 5 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT assicura che sia l'Unità di missione che la Direzione generale competente per le materie prime critiche svolgono già funzioni analoghe a quelle ora previste in materia di investimenti, di assistenza alle imprese, di rilascio di autorizzazioni. Non si tratta, dunque, di attribuzione di nuove competenze e sia l'Unità di missione che la Direzione generale provvedono, pertanto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Peraltro, ci si attende un numero di progetti strategici di raffinazione non superiore a 2-3 per anno che non determinano, dunque, alcun aggravio nello svolgimento delle ordinarie attività amministrative che sono svolte.

Il comma 2 contiene misure di semplificazione che hanno un carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT si limita infine a ribadire il contenuto dei commi 3, 4 e 5.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerati gli elementi forniti dalla RT, nulla da osservare.

Articolo 6

(Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:

- a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
- b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.

Il comma 2 stabilisce che il Comitato tecnico predisporre e sottoporre, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicati, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.

Il comma 3 prevede che, ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:

- a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e possa promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;
- b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea;
- c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;
- d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
- e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e del monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
- f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o all'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.

Il comma 4 attribuisce al Comitato tecnico il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.

Il comma 5 stabilisce che il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti per ciascuno del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Comitato europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo nazionale del *made in Italy* di cui all'articolo 4 della legge n. 206 del 2023, designato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, e tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che compongono il Comitato medesimo.

Il comma 6 dispone che per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 7 prevede che le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico in questione siano svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche. A tal fine, il secondo periodo stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sia autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un contingente di n.10 unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzionari Centrali. Tuttavia, nelle more della conclusione delle suddette procedure concorsuali, la norma prevede che il MIMIT possa avvalersi di un contingente massimo di n.10 unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Ai fini

dell'attuazione del comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.

Il comma 8 stabilisce che gli oneri derivanti dal comma 7, complessivamente quantificati in euro 213.966 per l'anno 2024, ed euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, precisa che il Comitato tecnico è destinato a svolgere le funzioni del tavolo tecnico materie prime critiche di cui al decreto MIMIT-MASE del 15 settembre 2022 che, conseguentemente, verrà soppresso. Il tavolo tecnico, rispetto al quale non era stato previsto alcuno stanziamento di risorse, del resto si è riunito soltanto poche volte. L'obiettivo della disposizione in esame è quello di rafforzare, invece, i compiti che erano stati assegnati al predetto tavolo, mediante l'istituzione di uno specifico Comitato, con una composizione più ampia, che meglio persegue gli obiettivi generali previsti dal Regolamento (UE) 2024/1252.

La RT prevede che le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche. La dotazione organica del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è incrementata di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Per quello che riguarda i costi indiretti di funzionamento dell'ufficio, evidenzia che saranno utilizzate le risorse strumentali già presenti all'interno del Ministero. Per i costi diretti derivati dall'autorizzazione d'incremento del personale, sono utilizzati i dati di seguito riportati:

MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione e pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (5 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
FuZIONARI	23.501,93	1.958,49	4.528,68	4.213,13	12.887,51	47.089,74	2.721,79	49.811,53	10	207.548,04	498.115,30

	Onere annuale unitario calcolato su 220 giornate lavorative	Unità	Onere 2024 (5 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Buoni pasto	1.540,00	10,00	6.416,67	15.400,00

	Onere 2024 (5 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Oneri assunzionali	207.549,00	498.116,00
Buoni pasto	6.417,00	15.400,00
TOTALE	213.966,00	513.516,00

Alle somme sopra riportate, sono aggiunti euro 1.540,00 per i buoni pasto annuali per ciascuna unità, calcolati su n. 220 giornate lavorative utili.

Considerando la possibilità di avvalersi anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni nelle more delle procedure concorsuali è stato previsto un rateo per l'anno 2024 dal 1° agosto 2024.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.

Agli oneri derivanti, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che reca le occorrenti disponibilità di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldo di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
7	Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche	Personale	S	C	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
		Effetti riflessi	E	TC					0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
		Buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Riduzione Tabella A – MIMIT	S	C	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	

Al riguardo, circa gli importi dell'autorizzazione di spesa riferiti agli oneri di personale (retribuzione e buoni pasto), alla luce dei dati e dei parametri nonché delle ipotesi adottate nella quantificazione dalla RT, di cui è in linea di massima verificata la prudenzialità e congruità rispetto ai corrispondenti importi previsti dalla normativa vigente³, non ci sono particolari osservazioni.

In relazione allo svolgimento delle procedure concorsuali, la rappresentante del Governo ha affermato durante l'esame in prima lettura⁴ che le risorse attualmente disponibili sui relativi capitoli del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono sufficienti a coprire i costi connessi al loro svolgimento anche considerando le spese sostenute per i precedenti concorsi già espletati dal Ministero. A tale proposito, sarebbe opportuno fornire indicazione puntuale dei capitoli di bilancio e della relativa quota disponibile, anche indicando le ragioni per cui risorse previste a legislazione vigente sono disponibili per la copertura di nuovi oneri.

Relativamente agli oneri di funzionamento per la segreteria tecnica, si prende atto di quanto affermato dalla RT secondo cui agli stessi si farà fronte nell'ambito delle risorse strumentali già presenti all'interno del Ministero.

Per i profili di copertura finanziaria, posto che la norma vi provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, non ci sono osservazioni posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

³ Il Conto Annuale del personale della RGS, aggiornato al 2022, indica in corrispondenza ad un funzionario della III Area del MIMIT una retribuzione media annua di 41.684 euro, di cui 28.895 euro di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale e 12.789 euro riferibili al trattamento economico accessorio. Tali componenti andrebbero integrati dall'8,5% a titolo di contributi a carico del dipendente e dagli incrementi del 5,78% all'esito del triennio di contrattazione 2022-2024. I dati riportati sul sito del Ministero, aggiornati al 2022, indicano per il personale della III area (posizione F1) una retribuzione media annua lorda di 41.873 euro, di cui 28.975 euro di componenti fisse e 12.898 di componenti accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, tavole sul sito del Dipartimento; Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, "Amministrazione trasparente", sez. personale, costo del personale per profilo di inquadramento, sul sito *internet* del Ministero.

⁴ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione bilancio, 30 luglio 2024, pagina 33.

In merito infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁵.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE

Articolo 7

(Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricerca di materie prime, tra cui l'esclusione, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, della sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, dell'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nella medesima norma.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che l'attività di ricerca possa iniziare decorsi trenta giorni dalla comunicazione al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza e, nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alle modalità previste dalla norma stessa, dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al MASE e al MIMIT l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione, mentre la Sovrintendenza competente provvede ai controlli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di verifica e controllo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma, con riferimento al comma 1, che la disposizione è di carattere procedurale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle attività di controllo e verifica effettuate dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza conferma che gli oneri connessi alle attività di controllo e verifica di cui al comma 2 effettuate dall'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovrintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

⁵ Paragrafo 4.

vigente. Conseguentemente, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati⁶, ha affermato che le modifiche introdotte al comma 2, secondo periodo, che attribuiscono agli enti territoriali competenti le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1, non determinano oneri aggiuntivi per i medesimi enti territoriali, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, terzo periodo, in quanto tali funzioni sono riconducibili a quelle già svolte a legislazione vigente dai medesimi enti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e dal rappresentante del Governo nonché della presenza della clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8

(Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)

Il comma 1 stabilisce che, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici, il titolare della concessione debba corrispondere annualmente un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento e le somme derivanti da tale prelievo, assegnate allo Stato ai sensi del successivo comma 2, siano versate all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate al Fondo nazionale del *made in Italy* di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 206 del 2023, con la specifica finalità di sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione, fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione dell'entità della predetta aliquota, nonché le sue modalità di calcolo e di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, rimanendo ferme la destinazione dei canoni demaniali alle regioni, le modalità di riparto degli introiti tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.

Il comma 3 stabilisce che le norme non trovano applicazione alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del decreto in esame, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo, rimanendo fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942 per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale.

⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

La RT, oltre a descrivere la norma, chiarisce la finalità dell'intervento – stimolo della crescita e rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche, in modo da implementare gli investimenti necessari all'approvvigionamento delle filiere produttive strategiche nazionali – nonché alcuni elementi di dettaglio concernenti l'introduzione dell'aliquota di produzione in materia di giacimenti minerali. A tal proposito, la RT puntualizza che l'aliquota di prodotto compresa tra il 5 e il 7 per cento che viene corrisposta dal concessionario in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della Regione sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, è unica sia per lo Stato che per le Regioni. La RT chiarisce, altresì, la destinazione del prelievo derivante dall'applicazione della predetta aliquota: le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione, le somme in favore della Regione sono versate direttamente alla stessa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che le eventuali maggiori entrate non vengono prudenzialmente quantificate e scontate nei saldi di finanza pubblica e che la nuova disciplina non interferisce con il gettito eventualmente già scontato nei tendenziali di finanza pubblica riconducibile alle concessioni in corso, giacché il nuovo prelievo non risulta applicabile a queste ultime, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9

(Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi)

Il comma 1, al fine di incrementare il recupero di materie prime critiche, estende le disposizioni del regio decreto n. 1443 del 1927, in materia di concessioni minerarie, al rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, inventariate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi, nel caso in cui tali rifiuti derivino da una lavorazione nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del citato regio decreto, che prevede che il concessionario possa disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Il comma 2 prevede una serie di interventi di modifica al decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, includendo nel suo ambito di applicazione i rifiuti di estrazione storici, definiti come rifiuti di estrazione riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono inoltre introdotte, rispettivamente, le definizioni di risorse minerali recuperate e di deposito di rifiuti estrattivi: le prime sono materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive e il secondo è un deposito di elementi minerali, costituito

da rifiuti estrattivi, potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione.

Inoltre, allo stesso decreto legislativo n. 117 del 2008 viene aggiunto l'articolo 5-bis, che istituisce un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici. In particolare, si introduce la possibilità, per un soggetto aspirante concessionario di un sito abbandonato e/o chiuso, il cui titolo minerario non sia più vigente, di recuperarlo in seguito all'elaborazione di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici" che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, nonché la coerenza con le azioni previste dal progetto di bonifica. Si stabilisce che, nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica compresa la gestione degli sterili di lavorazione. Si prevede che, in caso di contaminazione delle strutture di deposito censite, il Piano indichi gli interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Infine, si dispone che, per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nel citato inventario nazionale ISPRA, il Piano deve essere aggiornato con le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'elaborazione del "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici" non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non incide sui procedimenti di bonifica nei siti contaminati.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati⁷, ha rilevato che i soggetti pubblici competenti potranno provvedere agli adempimenti relativi tanto alle attività amministrative quanto alle valutazioni dei Piani di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici, previsti dall'articolo 9, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur considerando i chiarimenti forniti dalla RT e dal rappresentante del Governo circa la possibilità che i soggetti pubblici competenti possano provvedere alle relative attività amministrative nonché alle valutazioni dei Piani di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sembrerebbe opportuno, trattandosi di una estensione della normativa sulle concessioni minerarie a una nuova tipologia di strutture, accompagnare, possibilmente, tali rassicurazioni con l'indicazione degli stanziamenti previsti in bilancio nonché delle risorse umane da destinare allo scopo, senza detrimento delle altre finalità previste a legislazione vigente.

⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

Articolo 9-bis **(Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati)**

Il comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi al 2030 fissati dal regolamento (UE)2024/1252 del Parlamento e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 in tema di riciclo anche attraverso l'implementazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime seconde, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014.

In particolare, integra l'articolo 10, relativo ai sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilendo che per la vigilanza e controllo delle attività di cui ai commi da 3 a 10 sui sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri dell'ambiente e delle imprese possono avvalersi della Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Inoltre, viene novellato l'articolo 24-bis, inerente la razionalizzazione delle disposizioni per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di fotovoltaico, prorogando dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale - per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia - i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione. Si prevede poi che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE stabilisca, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a 60 giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo.

Il comma 2 dispone che le predette attività siano svolte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate allo scopo a legislazione vigente.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, andrebbe confermato che il GSE è in grado di svolgere le attività ad esso assegnate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla disposizione in esame. Andrebbe anche chiarito se l'avvalimento da parte dei Ministeri del GSE comporti oneri per i Ministeri di riferimento e, in caso affermativo, confermato che vi siano adeguate risorse disponibili.

Articolo 10 **(Programma nazionale di esplorazione)**

Il comma 1 stabilisce che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione (Programma), sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.

Il comma 2 afferma che detta convenzione contiene l'indicazione di *milestone* e *target* il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.

Il comma 3 prevede che il Programma includa: la mappatura dei minerali su scala idonea; campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce; indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche; l'elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.

Il comma 4 stabilisce che per l'elaborazione del Programma l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia possa avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.

Il comma 5 dispone che le attività di indagine e di esplorazione necessarie all'elaborazione del Programma si svolgano con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.

Il comma 6 attribuisce al CITE l'approvazione del Programma entro il 24 marzo 2025, che viene pubblicato nei siti internet istituzionali del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate.

Il comma 7 prevede che la Carta mineraria aggiornata sulla base delle risultanze del Programma sia pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.

Il comma 8 stabilisce che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provveda alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti, inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della pubblicazione della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.

Il comma 9, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁸, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT afferma che l'adozione del Programma di esplorazione nazionale (Programma) è prevista dal Regolamento UE 2024/1252, che stabilisce la data del 24 maggio 2025 come termine e ne dispone il riesame quinquennale. Procede poi alla descrizione della norma ribadendo, tra le altre cose, che il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA è competente a elaborare il Programma, anche avvalendosi di competenze esterne, definendone le modalità di adozione, di approvazione e di pubblicità sui siti *web* dei soggetti coinvolti e che il comma 9 prevede lo stanziamento di 3,5 milioni di euro

⁸ L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.

complessivi ripartiti in 500.000 mila euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT aggiunge che le somme sono destinate all'elaborazione di una serie di campagne di analisi che devono essere svolte sul territorio nazionale e che comportano costi relazionati alle diverse metodologie di intervento e alle difficoltà logistiche dei luoghi. Scopo della ricerca di base è quello di individuare le aree più promettenti dal punto di vista minerario e di fornire indicazioni di massima sul potenziale minerario (minerali presenti, tenori e stime dei volumi). Queste aree dovrebbero essere aperte a progetti di ricerca mineraria operativa, solitamente molto onerosi, a carico delle compagnie minerarie. Le predette somme sono, altresì, destinate, come esplicitamente richiesto anche dal regolamento UE 2024/1252, Art. 19, comma 2e), alle attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti. Sulla base dell'analisi del pregresso saranno individuate le aree da sottoporre ad approfondimenti tramite specifici lavori di campo, da remoto, e con campagne analitiche. Nonostante i costi possano essere molto diversi da zona a zona, la RT stima un costo medio per singola area di circa 150.000 euro. Restano comunque esclusi i sondaggi profondi la cui necessità sarà valutata caso per caso.

In sintesi, la RT afferma che il programma sarà composto:

- dall'analisi e rielaborazione dei dati pregressi e dal loro inserimento nel database minerario nazionale gestito da ISPRA;
- da una prima identificazione ragionata delle aree promettenti dal punto di vista della presenza di Materie prime Critiche e Strategiche, a cura del CTS;
- da approfondimenti su circa 40 aree con tecniche non invasive tramite:
 - rilevamento geologico-minerario: lavoro di campo per cartografare tipi di rocce, strutture, zone di alterazione e minerali presenti, tramite l'utilizzo anche di spettrometri portatili e indirizzati da analisi da remoto;
 - campionamento geochimico: raccolta di campioni di suolo, sedimenti fluviali e rocce per analisi del contenuto mineralogico
 - indagini geofisiche: indagini non invasive utilizzando metodi magnetici, gravimetrici o elettromagnetici per mappare le caratteristiche del sottosuolo.
 - telerilevamento ed altre tecniche (es. raggi cosmici): utilizzo di immagini satellitari per identificare firme spettrali dei minerali e caratteristiche geologico-strutturali da remoto. Analisi ottiche, multispettrali ed iperspettrali. Sperimentazioni con particelle cosmiche (muoni).

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati⁹, ha osservato che i progetti elaborati nell'ambito del Programma nazionale di esplorazione di cui alla presente norma saranno realizzati nei limiti

⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 del medesimo articolo, che costituisce un tetto massimo di spesa.

Inoltre, ha fatto presente che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale potrà provvedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 8, alle attività di aggiornamento del Programma nazionale di esplorazione con cadenza quinquennale, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1252, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, ha affermato che le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzate, ai sensi del comma 9, con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal medesimo articolo 10, sono effettivamente disponibili anche nell'anno 2025 e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Risorse da destinare all'elaborazione e all'attuazione del Programma Nazionale di Esplorazione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - Servizio Geologico d'Italia (comma 9)	0,5	3			0,5	3			0,5	3		
Minori spese correnti												
Utilizzo delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, di cui all'art. 6, c. 17, del D.Lgs.152/2006 (comma 9)	0,5	3			0,5	3			0,5	3		

Al riguardo, posto che le norme prevedono l'elaborazione di un programma nazionale di esplorazione di cui sono fissati i contenuti principali, considerato che l'autorizzazione di spesa, come confermato dal rappresentante del Governo, costituisce un tetto massimo di spesa e le attività appaiono rimodulabili, non si evidenziano criticità. Si segnala comunque che la RT presenta dati di quantificazione apparentemente non coerenti con il limite di 3,5 milioni di euro, in quanto afferma che il programma, tra l'altro, sarà caratterizzato da approfondimenti su circa 40 aree con tecniche non invasive e per ciascuna area stima un costo medio di 150.000 euro¹⁰.

Nulla da osservare sulla copertura, atteso i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. In proposito, si evidenzia che le risorse di pertinenza del Ministero

¹⁰ 40*150.000 euro = 6.000.000 di euro a fronte di una autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e 3.000.000 per l'anno 2025.

dell'ambiente e della sicurezza energetica risultano iscritte sul capitolo 3531¹¹ dello stato di previsione del medesimo Ministero, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale pari a 7.801.932 euro per l'anno 2024, 7.585.611 euro per l'anno 2025 e a 7.573.063 euro per l'anno 2026¹².

Quanto alla ripartizione delle risorse tra il 2024 e il 2025, mentre l'autorizzazione di spesa è prevista per 0,5 milioni nel 2024 e per 3 milioni nel 2025, si osserva che il programma deve essere approvato entro il 24 marzo 2025 per cui andrebbe confermato che effettivamente gran parte della spesa sarà sostenuta nel 2025.

Articolo 11

(Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche)

Il comma 1 dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Demanda ad apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione della tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, delle eventuali esenzioni, nonché dei tempi e di ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami metallici, secondo le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al secondo periodo.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, l'individuazione delle imprese che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e aggiornato annualmente.

Il comma 4, per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT afferma, in ordine alla previsione ai sensi della quale al Registro sono trasmessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami metallici, che a tale

¹¹ Spese inerenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare.

¹² Su tale capitolo, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo equivalente alla voce di copertura in esame.

compito l’Agenzia provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l’istituzione del Registro la RT considera l’onere di 1 milione di euro determinato da una spesa di 600.000 euro per la progettazione e l’acquisto delle soluzioni IT e dei relativi applicative, incluso l’utilizzo di infrastruttura cloud per l’istituzione del Registro (che tiene conto di quanto previsto dagli accordi quadro CONSIP, in settori analoghi), e di 400.000 euro per l’acquisto di data base gestiti da soggetti privati specializzati nei settori, ovvero la stipula di convenzioni con i titolari delle predette base dati.

La spesa prevista a decorrere dal 2026, pari a 200.000 euro, è funzionale alla manutenzione e alla gestione ordinaria del Registro.

Per quanto attiene alla copertura la RT assicura la sussistenza delle occorrenti disponibilità presso il fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4	Istituzione e implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategico	S	C		1,0	0,2	0,2		1,0	0,2	0,2		1,0	0,2	0,2
4	Riduzione Tabella A – MIMIT	S	C		-1,0	-0,2	-0,2		-1,0	-0,2	-0,2		-1,0	-0,2	-0,2

Durante l’esame in prima lettura¹³, la rappresentante del Governo ha confermato che l’autorizzazione di spesa finalizzata all’istituzione e all’implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche ha natura di parte corrente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che l’onere è configurato come limite massimo di spesa e alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT. Si prende atto della classificazione come corrente anche della spesa per il 2025 correlata all’istituzione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.

Articolo 12 ***(Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici)***

L’articolo stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR (articolo 12-*bis* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68).

¹³ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione bilancio, 30 luglio 2024.

La RT conferma che la disposizione prevede una disciplina più celere con termini ridotti anche per la risoluzione delle controversie dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale relativamente alle procedure per il riconoscimento, il rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni dei progetti strategici, estendendo quindi l'applicazione della norma di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 che concerne i giudizi connessi ad interventi finanziati con risorse PNRR.

Evidenzia che si tratta di una disposizione ordinamentale che non implica maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma si limita ad estendere l'applicazione dei termini ridotti previsti dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 68 del 2022 nei giudizi connessi a procedure amministrative riguardanti il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategica, si concorda con quanto riferito dalla RT in merito alla natura ordinamentale e alla neutralità finanziaria della norma.

Sul punto, segnalando che nel corso dell'esame in prima lettura anche il rappresentante del Governo¹⁴ ha confermato che le disposizioni volte all'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di progetti strategici non determinano oneri per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

CAPO III PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 13 (Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)

Il comma 1, al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, apporta le seguenti modificazioni all'articolo 4 della legge n. 206 del 2023:

- la lettera a), integrando il comma 1, inserisce tra gli obiettivi che devono essere perseguiti tramite il Fondo nazionale del *made in Italy* (che reca una dotazione di 300 milioni di euro per il 2024) il supporto alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche;
- la lettera b), modificando il comma 2, elimina la possibilità di alimentare il predetto Fondo mediante versamento di somme all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa e conferma che esso è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni, specificando che tale modalità di finanziamento opera con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese *target*, effettuati appunto con le risorse del Fondo;

¹⁴ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione bilancio, 30 luglio 2024, pagina 34.

- la lettera c), modificando il comma 6, prevede che i soggetti gestori possano essere più di uno e chiarisce che il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori è pari, comunque, a 2.500.000 euro annui “complessivi”.

Il comma 2, inserendo il comma 8-*septies* nell’articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, consente alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 (per la valorizzazione del patrimonio immobiliare) di costituire fondi per i fini e le funzioni di cui all’articolo 4 della legge n. 206 del 2023 (ovvero per sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali). Tali fondi, nell’operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:

- a) negli *asset* immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all’operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
- b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari strumentali.

La RT afferma che gli interventi apportati contengono modifiche di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Quanto alla modifica prevista dalla lett. c), che consente di individuare più soggetti gestori del Fondo, la stessa non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, considerato che è stabilito che il limite complessivo per il pagamento delle commissioni ai predetti gestori rimane quello originariamente previsto, pari a 2.500.000 euro annui, a valere sulle risorse del Fondo.

La RT assicura che anche il comma 2 ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel momento in cui definisce ulteriormente gli ambiti e i criteri di investimento che possono orientare l’azione dei Fondi - istituiti ai sensi dell’articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011 – quali, nello specifico i settori individuati dall’articolo 4 della legge sul *made in Italy*. La disposizione ha appunto carattere ordinamentale avendo la funzione di coordinare due disposizioni e conseguentemente non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per quanto riguarda il Fondo nazionale del *made in Italy*, non si hanno osservazioni da formulare atteso che gli interventi a suo carico, ancorché ampliati dalla lettera a) del comma 1, sono comunque effettuati nei limiti delle risorse in esso iscritte e che il limite di spesa per il pagamento delle commissioni, pari a 2.500.000 euro annui, già presente a legislazione previgente, viene ora complessivamente riferito a tutti i gestori del Fondo medesimo (lettera c). Non presenta profili di onerosità la previsione di cui alla lettera b) del comma 1, mentre si conviene con la RT circa la natura ordinamentale delle disposizioni di cui al comma 2

Articolo 14

(Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche)

La norma integra il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 al fine di:

- assoggettare all'obbligo di notifica preventiva i rottami metallici - tra i quali rientrano i rottami ferrosi già previsti dalla norma – operando, ai fini di una loro identificazione, i richiami ai relativi codici della nomenclatura combinata tariffaria doganale e statistica europea, 7204, 7404, 7602 e 7902, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987;
- prevedere che, con il medesimo procedimento di individuazione delle (ulteriori) materie prime strategiche da assoggettare all'obbligo di notifica preventiva, possono essere indicate, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica.

Inoltre, viene istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche cui è affidato, tra l'altro, la promozione di azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente si compone di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate e alle sue riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, competenti in materia.

La partecipazione al predetto Tavolo permanente non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati, fermo restando la clausola di invarianza finanziaria prevista dal testo vigente del comma 5 del medesimo articolo 30.

La RT ribadisce il contenuto della norma specificando che l'istituzione del Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche presso il Ministero degli affari esteri non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto dell'espressa esclusione per i componenti del citato tavolo di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma al comma 1, lettera a) ha natura ordinamentale e che l'istituzione del Tavolo permanente non darà luogo ad alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento a favore dei partecipanti e considerato che rimane ferma la clausola di invarianza finanziaria prevista dal testo vigente dell'articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2022, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 14-bis

(Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime)

Il comma 1 attribuisce al CITE, su proposta del Comitato tecnico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di

individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.

Il comma 2 stabilisce che la predetta valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del *made in Italy*, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.

Il comma 3 applica al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.

Il comma 4 prevede che il proponente, in caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, possa darne segnalazione al Comitato che assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.

Il comma 5 dispone che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 applica ai progetti minerari di cui al comma 1 gli articoli 8 e 12.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati¹⁵, ha affermato che il punto unico di contatto costituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito delle risorse stanziato dal presente decreto, tenuto conto del fatto che si tratta di funzioni di carattere residuale e che il comma *7-bis* dell'articolo 4 prevede l'assunzione di venti unità di personale da destinare allo svolgimento, da parte del medesimo Ministero, delle funzioni amministrative di cui al presente decreto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo e considerato che la norma prevede che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

¹⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

Articolo 15 ***(Misure di coordinamento)***

La norma modificando l'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), introduce un nuovo compito del CITE che consiste nel rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e prevede che lo stesso approvi, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e si pronunci sulla richiesta di valutazione dello *status* di progetto strategico relativo all'estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime strategiche.

La RT ribadisce il contenuto della norma in esame.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione e considerato che l'articolo 57-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 è fornito di una apposita clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16 ***(Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023:

- la lettera a), intervenendo sul comma 1, autorizza non più per il 2023 ma per il 2024 la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più DPCM ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 (in sostanza si differisce al 2024 l'autorizzazione di spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro prevista a legislazione previgente per l'anno 2023, senza modificare la modalità di copertura prevista dalla norma oggetto di modifica, come chiarisce anche la RT);
- la lettera b), aggiungendo il comma 1-*bis*, esclude l'applicazione alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011 (che limitano i compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni).

La RT fa presente che agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.525 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede - ai sensi proprio del dispositivo di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, rimasto invariato tranne che per l'anno di riferimento delle operazioni previste - mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e

delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 (Patrimonio Destinato¹⁶).

In particolare, il DPCM emanato il 1° settembre 2023 ha previsto l'acquisizione da parte del Ministero di una quota di partecipazione di minoranza (compresa fra il 15 e il 20% del capitale) di NetCo, nel limite massimo di risorse di 2.200 milioni di euro. Tale società acquisterà la rete fissa di telecomunicazioni da TIM e una partecipazione di controllo del capitale di Telecom Italia Sparkle, società attiva nelle infrastrutture di trasmissione internazionale di voce e dati.

Dati i tempi di esecuzione dell'operazione, si rende necessario che le somme individuate nella disposizione normativa si rendano disponibili per l'anno 2024.

La RT chiarisce poi che la finalità della lettera b) è quella di fornire certezza giuridica e stabilire un quadro normativo coerente con il settore di operatività, trattandosi di operazioni attinenti a società di rilievo strategico che operano sul mercato.

Si rende pertanto necessario prevedere l'applicazione delle norme di diritto comune per consentire l'operatività a condizioni simmetriche a qualunque altro operatore sul mercato, trattandosi di settori strategici.

La R. III. rappresenta che il residuo ammontare di 325 milioni di euro riguarda lo stanziamento per l'impegno che il Ministero dell'economia e delle finanze ha nei confronti di DLH, società del Gruppo Lufthansa, per l'eventuale riacquisto dalla stessa DLH della partecipazione che tale società potrà acquisire in Italia Trasporto Aereo ITA.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

¹⁶ Si ricorda che Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) è stata autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", eventualmente articolato in comparti, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte di tali apporti sono emessi da CDP, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Ai fini degli apporti di beni, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscano le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale in termini di solo SNF pari a 44 miliardi. In proposito la RT precisava che l'emissione di nuovi titoli produceva effetti in termini di saldo netto da finanziare ma non effetti di cassa in quanto l'apporto di beni e rapporti giuridici non comporta movimenti con effetti sul fabbisogno. Inoltre, trattandosi di un'operazione di acquisizione di strumenti finanziari la norma non produceva effetti sull'indebitamento netto.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	a)	Risorse da destinare al finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico (acquisto, da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, di una partecipazione di minoranza al capitale della società NetCo e di una partecipazione di controllo nel capitale di Telecom Italia Sparkle)	S	K	2.525				2.525								
1	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c.17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT	2.525												
1	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c.17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	K					-2.525								

Al riguardo, in relazione alle asserite disponibilità in conto residui utilizzate ancora come copertura, si segnala che la rappresentante del Governo ha chiarito che “le risorse iscritte in conto residui sul capitolo 7415¹⁷ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, non sono state oggetto, nell'anno 2023, di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, come previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023, ma sono state conservate in bilancio per l'anno 2024, in attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge n. 213 del 2023, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per il medesimo esercizio, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni»¹⁸. Alla luce di tali chiarimenti non si hanno osservazioni circa la copertura adottata.

¹⁷ Le risorse finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale - come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - risultano accertati residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate (cosiddetti residui di lettera f)), pari a 23.771.826.421,65 euro.

¹⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione bilancio, 30 luglio 2024, p. 34.

Con riferimento, infine, alla non applicazione, alle società di rilievo strategico che operano sul mercato acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e all'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di limiti ai compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che alle norme oggetto di deroga non erano stati scontati effetti di risparmio, come confermato anche dalla rappresentante del Governo¹⁹.

¹⁹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione bilancio, 30 luglio 2024, pp. 34-35.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug. 2024

[Nota di lettura n. 164](#)

A.S. 1183: "Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia."

"

[Nota di lettura n. 165](#)

A.S. 1180: "Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione"

"

[Nota di lettura n. 166](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (**Atto del Governo n. 165**)

"

[Nota di lettura n. 167](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (**Atto del Governo n. 170**)

"

[Nota di lettura n. 168](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (**Atto del Governo n. 172**)

"

[Nota di lettura n. 169](#)

A.S. 1193: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca"

"

[Nota di lettura n. 170](#)

A.S. 1197: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica"

"

[Nota di lettura n. 171](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (**Atto del Governo n. 169**)

"

[Nota di lettura n. 172](#)

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (**Atto del Governo n. 177**)

"

[Nota di lettura n. 173](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (**Atto del Governo n. 171**)

"

[Nota di lettura n. 174](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (**Atto del Governo n. 178**)

"

[Elementi di documentazione n. 5/1](#)

Rendiconto 2023 (**A.S. 1200**) e Assestamento 2024 (**A.S. 1201**)

"

[Nota di lettura n. 175](#)

A.S. 1206: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport" (Approvato dalla Camera dei deputati)